REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 232 del 21/02/2022

Seduta Num. 9

Questo lunedì 21 **del mese di** Febbraio

dell' anno 2022 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/198 del 09/02/2022

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 46. MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CAMPAGNA 2022/2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Zilibotti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

- il Regolamento delegato (UE) n. 1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (UE) 2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento (UE) 2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione, ed in particolare l'art. 5 comma 7, che stabilisce un regime

transitorio applicabile ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;

Visti altresì:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 69884 del 14 febbraio 2022 recante "Modifica del Decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e ss.mm.ii. riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto";

- la circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 recante "Regolamento Ue 2021/2117 – applicazione norma transitoria";

- Circolare AGEA Coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021 "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

- la circolare AGEA Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 recante "Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Art. 45 del Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152";

- la circolare AGEA coordinamento n. 9657 dell'8 febbraio 2022 recante "Vitivinicolo – Applicazione Circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/2117 norma transitorie PNS";

Dato atto che, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1411/2017 sopra citato, le Regioni e le Province autonome possono con propri atti:

- definire l'area o le aree dell'intervento;

- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

- individuare i beneficiari, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto stesso;

- individuare le varietà, le forme di allevamento e numero di ceppi per ettaro;

- determinare la superficie minima oggetto dell'intervento;

- scegliere le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dal decreto stesso;

- individuare il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;

- concedere il contributo con pagamento solo a collaudo a seguito della conclusione dei lavori;

- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:

  a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate;

- applicare, nel caso in cui il budget a disposizione per la Misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili e la Regione non abbia individuato criteri di priorità, il criterio del primo arrivato/primo servito o del "pro-rata";

- disciplinare le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Considerato che il Decreto n. 1411/2017 sopra citato dispone altresì che:

- il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla Misura sottoscritto dal proprietario;

- la domanda di aiuto è presentata all'Organismo Pagatore, secondo modalità stabilite da Agea Coordinamento d'intesa con le Regioni;

- la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché:

  a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

  b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;

- i controlli sono effettuati dall'Organismo Pagatore sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli Organismi stessi per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti;

Preso atto, inoltre, che il sostegno non è concesso:

- ai produttori che coltivano impianti illegali di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e superfici vitate prive di autorizzazione di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

come previsto dall'articolo 50 Regolamento delegato (UE) 2016/1149;

- per i vigneti realizzati o da realizzare con autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto n. 1411/2017 più volte citato;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, protocollo n. 591108 dell'11 novembre 2021, di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2022/2023 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che riporta una dotazione finanziaria di € 15.239.082 per la Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato che:

- alla dotazione finanziaria 2022/2023 di cui sopra occorrerà detrarre le risorse necessarie per far fronte ai fabbisogni derivanti dalle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti la campagna 2022/2023 che abbiano ricevuto l'anticipazione dell'80% del contributo concesso e abbiano previsto la fine lavori nell'annualità 2023: tali risorse ad oggi sono provvisoriamente determinate in € 675.041,81, ma potranno aumentare a seguito di varianti al cronoprogramma delle domande di aiuto già ammesse nella campagna 2021/2022;

- il 15% delle risorse residue che saranno disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto per la campagna 2022/2023 dovrà essere destinato a riserva finanziaria per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie;

Atteso che il citato Regolamento (UE) n. 2021/2117 ha stabilito all'articolo 5 "Disposizioni transitorie", comma 7, che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023 e che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:

a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime

di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;

Ritenuto quindi di adottare le disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì:

- di stabilire che nell'ipotesi in cui il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applicherà il criterio del pro-rata, che garantisce maggiori possibilità di riutilizzo delle risorse che si rendessero disponibili dopo la concessione;

- di prevedere la possibilità di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023 oppure entro il 31 maggio 2024 purché, in quest'ultimo caso, i richiedenti rispettino le condizioni rispettivamente specificate nelle sopra menzionate circolari Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 e AGEA Coordinamento n. 9657 del 8 febbraio 2022 di attuazione delle norme transitorie del Reg. (UE) 2021/2117;

Ritenuto infine, per assicurare una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione e ad approvare la modulistica di supporto, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad eventuali adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni applicative regionali della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023, come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che:

   - la dotazione finanziaria per la campagna 2022/2023, ammontante ad € 15.239.082, sarà in via prioritaria utilizzata per far fronte ai pagamenti dei saldi derivanti dalle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo nelle campagne precedenti (20% dell'aiuto concesso);

   - qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della presente Misura per la campagna 2022/2023

superino l'effettiva dotazione finanziaria residua, al netto della riserva finanziaria del 15% per il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti;

3) di stabilire inoltre che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione e ad approvare la modulistica di supporto, nonché a disporre eventuali modifiche alla tempistica procedimentale anche collegate ad adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

4) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale Agrea e ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -

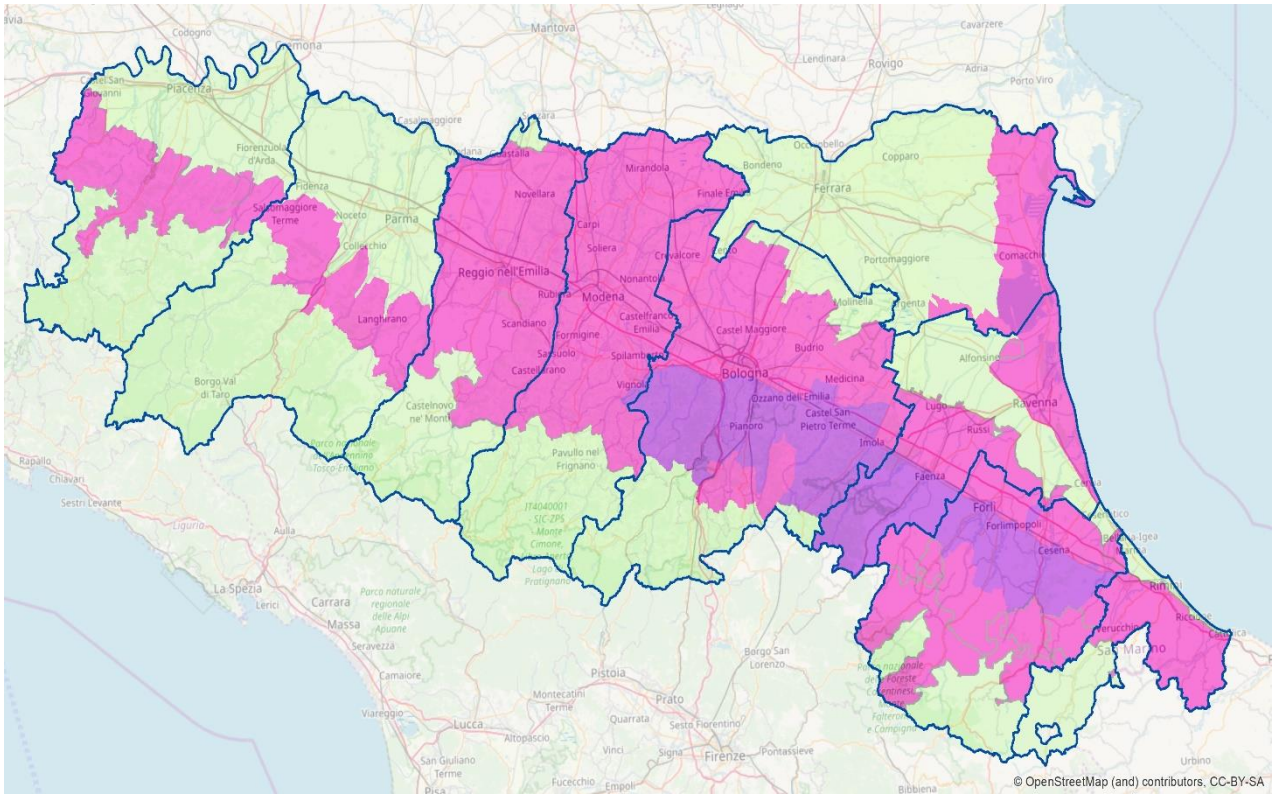

Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 46 Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Disposizioni Applicative per la Campagna 2022/2023

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione n. 2016/1150 e che stabilisce tra l'altro le modalità di presentazione del Programma Nazionale di Sostegno quinquennale dal 2019 al 2023 per garantire la continuità tra programmi di sostegno;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione, ed in particolare l'art. 5 comma 7, che stabilisce un regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)

n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, come modificato dal Decreto n. 1431 del 7 marzo 2018;

- Decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019, recante modifiche al decreto ministeriale n. 1411/2017 per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- Decreto ministeriale n. 591108 del 11 novembre 2021 di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2022/2023 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto ministeriale n. 69884 del 14 febbraio 2022, recante modifica al decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019, che fissa la data di scadenza delle domande di aiuto al 29 aprile 2022 e dell'approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande al 30 novembre 2022;
- Circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 recante "Regolamento Ue 2021/2117 – applicazione norma transitoria";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021 recante "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 recante "Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Art. 45 del Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152";
- Circolare AGEA coordinamento n. 9657 del 8 febbraio 2022 recante: "Vitivinicolo – Applicazione Circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/2117 norma transitorie PNS";
- Legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983 n. 34)";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016 che approva le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2021;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 26 luglio 2021 che approva il Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Edizione 2021;

- Determinazione dirigenziale n. 10971 dell'8 luglio 2016 che approva i manuali delle procedure, la modulistica e lo schema di fidejussione per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

1.2 DEFINIZIONI

- **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione;
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr. regolamento 1308/2013 articolo 46 comma 3 lettera a), b), c) e d);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al DM 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante, assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Servizio territoriale competente.

1.3 PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consente al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo in un binomio vincente.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un "buon vino".

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di **collina,** spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di **pianura** con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

La qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza commercializzate nel mercato dell'HO.RE.CA e all'estero, così come i vini generici venduti nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata che trovano sempre maggiore soddisfazione in particolare durante la pandemia COVID-19 e in periodo di crisi economica. L'Emilia-Romagna è una Regione che sul piano vitivinicolo presenta diverse sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di riorganizzazione della viticoltura regionale che, a superficie vitata crescente e numero di imprese viticole in calo, ha aumentato la dimensione media aziendale delle superfici vitate che si attesta sui 3 ha/azienda; tali dimensioni risultano ancora troppo ridotte per contenere i costi di produzione, con ripercussioni anche sul fronte commerciale.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi due decenni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi crescenti per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte, la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione unitamente ad una maggiore sostenibilità ambientale del settore. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- ammodernamento degli impianti viticoli;
- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle **aziende di collina** occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma, al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraripportati **si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione,** come quelle riportate nelle presenti disposizioni applicative.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro-zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macro-zone	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. In particolare, il materiale utilizzato come struttura di sostegno del vigneto che si intende realizzare deve dare garanzie che il vigneto possa essere meccanizzato anche integralmente.

La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno **privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte**. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. **È auspicabile il ricorso all'inerbimento** come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che caratterizza gli andamenti stagionali degli ultimi anni determina una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - **l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso"** per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di **impianti fissi microirrigui** permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO – solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. AREA DELL'INTERVENTO

La Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti **si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna** ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per *"collina*" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, gli **imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, singoli e associati**, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

È escluso dalla Misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I beneficiari, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto, debbono realizzare vigneti aventi caratteristiche tecniche quali quelle indicate al paragrafo 9 e possedere le condizioni di cui al punto successivo.

5. CONDIZIONI

Al **momento della presentazione della domanda di aiuto**, il richiedente deve:

1 rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:

- 1.1 essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 1.2 aver già presentato almeno una:
  - 1.2.1 domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
  - 1.2.2 comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
  - 1.2.3 comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
  - 1.2.4 comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;

2 risultare iscritto nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e validato. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021;

3 avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico;

4 essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;

5 rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;

6 prevedere un intervento di superficie uguale o maggiore di **0,5 ettari**, come indicato al successivo punto 10;

7 non risultare escluso dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997, della Legge Regionale n. 15/2021 o della Legge n. 238/2016.

Per la realizzazione di **impianti irrigui su vigneti esistenti** è inoltre necessario che le superfici vitate oggetto di intervento risultino, al momento della presentazione della domanda di aiuto, già iscritte nello schedario viticolo del richiedente.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)**. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di aiuto. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci limitatamente all'attività agricola.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il **consenso del/i proprietario/i** alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura, debitamente sottoscritto e corredato di un documento di identità in corso di validità. Analogamente il conduttore comproprietario dovrà allegare alla domanda il consenso di tutti gli altri comproprietari.

Il richiedente dovrà aver valorizzato nell'Anagrafe delle aziende agricole il proprio recapito di Posta elettronica certificata.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il provvedimento contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

7. ATTIVITÀ AMMESSE

Ogni Operazione contiene una o più attività considerate ammissibili ai sensi della regolamentazione comunitaria, come indicate all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e successive modifiche.

Le attività ammissibili sono:

a) **riconversione varietale**, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:

   1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
   2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario;

b) **ristrutturazione,** che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto e che consiste:

   1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
   2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
   3. messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento introducendone una nuova che garantisca il medesimo livello di meccanizzazione del vigneto o lo portino all'integrale meccanizzazione. Non saranno pertanto ammissibili modifiche da forme di allevamento completamente meccanizzate a forme di allevamento parzialmente meccanizzate;

c) **reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie** su decisione dell'autorità competente;

d) **miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti**, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:

1. azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente).

Il beneficiario deve prevedere reimpianti di vigneti o intervenire su vigneti esistenti aventi varietà di uve da vino iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento determinazione dirigenziale n. 4024 del 10 marzo 2020).

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di aiuto** contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna.

8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili interventi avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un **INTERVENTO SI CONSIDERA AVVIATO** qualora si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) lavorazione di preparazione del terreno per gli interventi di reimpianto del vigneto;

b) consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto, e/o dell'impianto irriguo/subirriguo e/o delle nuove strutture di sostegno che si intendono installare;

c) asportazione dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Non sono altresì ammissibili e comportano l'inammissibilità di tutta l'operazione, le seguenti attività:

a) **rinnovo normale dei vigneti**. Non costituisce attività riconducibile alla Misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;

b) **operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate"** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;

c) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della

Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;

d) **interventi proposti da produttori che coltivano impianti illegali o interventi su superfici vitate prive di autorizzazione** di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento n. 1308/2013;

Non sono inoltre ammissibili e comportano l'inammissibilità della superficie vitata richiesta a contributo le seguenti casistiche:

- **vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n. 12272 del 15 dicembre 2015**, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018. Si precisa che tali vigneti non possono accedere alla presente Misura neppure per quanto riguarda gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti descritti al precedente punto 7 lettera d);
- **vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento.** Si precisa che non sono altresì ammissibili interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti da realizzarsi su vigneti impiantati dopo il 15/10/2018 riferiti ad autorizzazioni derivanti dalla conversione di ex diritti da trasferimento;
- messa in opera e modifiche delle **strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;**
- **messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano la forma di allevamento passando da una forma di allevamento integralmente meccanizzata ad una parzialmente meccanizzata** come riportata nel paragrafo 9;
- **reimpianto di filari singoli di vite** anche se contiguo a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo capitolo "Modalità tecniche";
- **sovrainnesto e/o modifiche alla forma di allevamento e/o miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti già esistenti (impianti irrigui),** previsti su vigneti che alla scadenza della presentazione delle domande di aiuto siano impiantati da più **di 20 anni** secondo quanto indicato nello schedario viticolo del richiedente;

Non sono ammesse altresì a contributo le spese per:

- l'acquisto di materiale usato o di recupero;
- la protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili;
- acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell'ambito della presente Misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie. È tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR 6.1.01: Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori;
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- operazioni finalizzate alla messa in opera di drenaggi;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni ovvero i cui giustificativi di spesa risultano sprovvisti della causale di cui al successivo paragrafo 14.6.

Ai fini del rispetto del requisito di accesso riportato nel paragrafo 5 "Condizioni", primo capoverso, punto 4 *"essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo"*, oltre alle condizioni soprariportate relative a vigneti abbandonati e impianti illegali, non risultano altresì ammissibili le operazioni:

- previste su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore (es. omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l'omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di aiuto;
- previste su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto) tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione di controlli ex ante di cui al capitolo 16.1.

9. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la Misura in questione devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard". A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e/o quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda per almeno un anno ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario. Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

Gli interventi di **sovrainnesto** con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, fatta salva la deroga per la Romagna Albana DOCG di cui al presente punto, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui alle presenti disposizioni. Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni alla scadenza del bando, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano. Il sovrainnesto deve riguardare tutti i ceppi di vite presenti nella superficie oggetto di intervento.

La sostituzione di un clone di una varietà con un altro non è considerato intervento di sovrainnesto e non è ammesso al contributo, ai fini del presente provvedimento.

L'attività di **razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente** (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano la forma di allevamento) è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi meno di 20 anni alla scadenza del bando e con caratteristiche tecniche coerenti con quanto riportato nelle presenti disposizioni. Sono altresì ammissibili solo cambiamenti di forma di allevamento che portano a mantenere o ad incrementare il livello di meccanizzazione del vigneto. Non saranno pertanto ammissibili interventi che prevedono di passare da una forma di allevamento integralmente meccanizzata ad una parzialmente meccanizzata.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione su vigneto esistente è ammissibile solo su vigneti ben strutturati, aventi meno di 20 anni alla scadenza del bando e con caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compresi gli interventi di sovrainnesto, razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente e di realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione.

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;

- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione. In particolare:
    - pali in legno: devono fornire garanzie in merito alla meccanizzazione integrale o parziale del vigneto;
    - pali in cemento fenestrato: è consentito l'impiego solo in impianti con sistema di allevamento che prevedano la meccanizzazione della raccolta con scuotimento verticale, per una percentuale non superiore al 25% complessivo dei pali dell'impianto e che non impediscano la meccanizzazione integrale del vigneto. Sono altresì consentiti negli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG con forma di allevamento a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio (idonee a produrre uva per vini a Denominazione di origine) si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti solo se previsti nel relativo disciplinare, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale, per cui sia allegata alla domanda di aiuto documentazione tecnica e fotografica adeguata;

è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante (pali e fili) e ai sesti di impianto rilevate in **fase di accertamento finale in loco** e quanto previsto per le singole macroaree.

Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a "piede franco";

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a contro spalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la "Collina"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60 – 2,60 m.
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali); GDC (limitatamente ai fondivalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10. SUPERFICIE MINIMA

La **superficie minima ammessa è pari a 0,5 ettari**; tale condizione di ammissibilità dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi.

Il limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Il limite di 0,5 ettari non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla medesima superficie vitata (esempio reimpianto del vigneto e posa di impianto irriguo sul medesimo vigneto).

Gli **interventi su filari singoli non sono ammessi**.

La superficie vitata per le attività su vigneti esistenti oggetto della domanda di aiuto deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Pertanto, sono ammissibili gli interventi che ricadono solo all'interno del poligono del vigneto così identificato.

11. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della Misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale **sostegno per i <u>COSTI DI ESTIRPAZIONE</u>**, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione in base ad una comunicazione di intenzione all'estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto rispettando quanto previsto al successivo punto 13.2. Lo smaltimento della palificazione per essere riconosciuto ammissibile dovrà avvenire presso un centro autorizzato per rifiuti speciali.

Per **l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello** è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di fine lavori prevista dalle presenti disposizioni.

Il contributo ai <u>COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE</u> è erogato al 50% dei costi effettivamente sostenuti (comprensivi dei contributi in natura) e nel rispetto del prezziario regionale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1224 del 26 luglio 2021, nonché dell'importo medio regionale fino al raggiungimento degli importi massimi riportati nella Tabella sottostante:

	Ristrutturazione/ riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	Contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
COLLINA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
PIANURA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
COLLINA E PIANURA	vigneti **realizzati** con forme di allevamento ad Alberello	10.000,00	5.000,00
	RICONVERSIONE VARIETALE, mediante sovrainnesto di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.800,00	1.400,00
	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	4.800,00	2.400,00
	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO E RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	7.600,00	3.800,00
	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE con altro più efficiente (microirrigazione) avente le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	1.400,00	700,00
	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SUB IRRIGUO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.400,00	1.200,00

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia i Servizi Territoriali competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura **non possono essere cumulati con altri aiuti** erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

12. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto MIPAAF n. 591108/2021 di riparto della dotazione finanziaria dell'OCM vino per la campagna vitivinicola 2022/2023 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Le risorse disponibili sono riportate nella Tabella sottostante:

Descrizione	Importi
Risorse disponibili per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto Ministeriale n. 591108 del 11 novembre 2021)	**€ 15.239.082**
Di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 2.285.862,30

Alle risorse disponibili per la misura verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti la 2022/2023 che abbiano previsto nel cronoprogramma la fine lavori entro il 31/05/2023.

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è riservata la percentuale massima del 15% dei fondi disponibili per la Misura ristrutturazione. I fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

13.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di aiuto è presentata entro le ore **13.00 di venerdì 29 aprile 2022** avvalendosi del sistema informativo SIAG messo a disposizione da AGREA. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso alla Misura, nonché i seguenti elementi:

a) la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce di fatto il cronoprogramma delle attività e deve essere esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio territoriale nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati:

1. autorizzazione sottoscritta della proprietà (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà non esclusiva;
2. estratto di mappa in scala 1:2.000 con evidenziata l'area oggetto dei diversi interventi;
3. copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare quali documenti abbia già presentato e a quale domanda siano allegati, dichiarando altresì che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.

I documenti contraddistinti con i punti da 1 a 3 se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati in fase di istruttoria di ammissibilità su richiesta del Servizio territoriale competente.

13.2 TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

Al fine del rispetto dei termini procedimentali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, **le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno sabato 2 luglio 2022**, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento. Tale scadenza è valida anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali i Servizi territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;
- **la comunicazione di fine lavori del reimpianto** o della variazione del sistema di allevamento o della avvenuta riconversione varietale del vigneto oggetto di

contributo **deve essere presentata al Servizio territoriale competente entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento**, ovvero entro il 9 giugno 2023 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2023 o entro il 10 giugno 2024 per coloro che avranno indicato il 2024. La mancata presentazione della comunicazione di fine lavori del reimpianto entro tali scadenze comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge regionale n. 14/2017 art. 7 comma 2; il richiedente dovrà quindi presentare detta comunicazione entro 10 giorni dalla relativa richiesta del Servizio territoriale competente.

13.3 PROCEDURE E TERMINI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande di aiuto, di variante, nonché delle eventuali istanze di subentro e delle domande di pagamento spetta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca.

La competenza all'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, all'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo ex ante e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, e all'acquisizione massiva dei CUP riferiti alle domande ammissibili spetta al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuto il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede a:

a) verificare se la dotazione finanziaria disponibile per la Misura è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno risultante dalle domande complessivamente presentate e dal relativo contributo richiesto e darne comunicazione ai Servizi territoriali;

b) estrarre, in accordo con AGREA, i campioni di domande di aiuto da sottoporre a controllo ex ante, valido anche al fine del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun Servizio territoriale effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda e degli allegati;
- che il beneficiario possegga tutti i requisiti di accesso alla Misura;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente in fase di istruttoria di ammissibilità e di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione;

- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire l'ammissibilità della domanda.

I Servizi territoriali dovranno terminare i sopralluoghi nelle aziende estratte a controllo in loco previsti nell'ambito dei controlli ex ante entro venerdì 1° luglio 2022. I controlli ex ante e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere conclusi entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

Il Servizio territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale competente, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di aiuto sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo, l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda d'aiuto resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti (es. superficie minima).

Il Servizio territoriale competente, entro **mercoledì 30 novembre 2022, conclude le istruttorie e approva con specifico atto l'elenco delle domande ammissibili** e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili identificate tramite numero univoco AGREA. L'elenco delle domande ammissibili dovrà essere redatto secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti, indicando per ciascuna domanda la spesa ammissibile e il contributo concedibile. Entro la medesima data trasmettono l'atto adottato al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Qualora il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia inferiore alla dotazione disponibile il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ne dà comunicazione formale ai Servizi territoriali che a loro volta provvedono anche a concedere**, con apposito atto, i contributi spettanti ai beneficiari** riportando per ognuno di essi il CUP trasmesso dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Qualora invece il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia superiore alla dotazione disponibile, si applica il criterio del "pro-rata".

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera**, entro 7 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi territoriali** competenti, approva con specifico atto, l'elenco unico regionale delle domande ammissibili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Provvede altresì ad acquisire i CUP e a darne comunicazione ai Servizi territoriali.

I Servizi territoriali provvedono, entro il 21 dicembre 2022, alla concessione dei contributi spettanti ai beneficiari.

Tutti gli atti di concessione dei Servizi Territoriali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Con la pubblicazione nel BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

Gli atti di concessione prevedono, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. Entro **mercoledì 2 agosto 2023**, i Servizi competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a collaudo presentate e comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera l'effettivo fabbisogno.

In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera procederà, entro sette giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto ai Servizi competenti.

I suddetti Servizi, entro 14 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono ad adottare formali atti di integrazione della concessione.

A seguito della notifica via PEC della concessione aggiornata, i beneficiari che hanno presentato la fideiussione dovranno trasmettere, entro e non oltre 10 giorni, l'integrazione della fideiussione originaria che riporti il nuovo importo del contributo concesso. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento dell'importo non coperto da fideiussione verrà eventualmente riconosciuto solo in sede di saldo finale.

13.4 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

I beneficiari possono rinunciare al contributo senza incorrere nelle penalità di cui al successivo paragrafo 17 con comunicazione scritta al Servizio territoriale competente, entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza della **prima** domanda di pagamento (domanda di pagamento anticipato/domanda di pagamento a saldo).

Le **rinunce presentate oltre il termine** sopra indicato comportano l'applicazione della penalità dei tre anni di esclusione dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione della prima domanda di pagamento.

Ferma restando l'applicazione dei tre anni di penalità, laddove la rinuncia intervenga dopo l'erogazione dell'anticipo del contributo, l'Organismo pagatore AGREA procederà altresì con l'incameramento completo della fidejussione prestata (pari al 110% dell'anticipo versato).

14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto a SIAG e devono terminare entro e non oltre il **giorno 31 maggio 2023** per coloro

che hanno indicato nel cronoprogramma l'anno 2023 oppure il **giorno 31 maggio 2024** per coloro che hanno invece indicato l'anno 2024.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore.

14.1 "VARIANTI E MODIFICHE MINORI"

Le operazioni ammesse a contributo potrebbero dover richiedere delle modifiche maggiori (o varianti) oppure delle modifiche minori.

Sia le varianti che le modifiche minori non possono, a pena di decadenza:

a) cambiare la Strategia del Progetto e/o alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento 1149/2016: l'attività che si intende realizzare con la variante o la modifica minore deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno;

b) pregiudicare l'efficacia dei controlli ex ante già effettuati: aumentare la superficie vitata che si è previsto di estirpare e/o modificare la forma di allevamento e/o modificare il vitigno; non possono essere introdotti nella variante procedimenti considerati "a rischio" nei controlli ex ante (intenzioni all'estirpo; intenzioni alla riconversione varietale; intenzioni alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato);

c) pregiudicare la pianificazione finanziaria: non possono essere previste varianti che comportino la riduzione della superficie ammessa a contributo.

Non sono altresì ammesse varianti o modifiche minori che implichino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

14.2 VARIANTI O MODIFICHE MAGGIORI

Per **Variante** si intende:

- la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Potranno essere accolte esclusivamente posticipi della data di fine lavori, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario di pertinenza. La variante al cronoprogramma deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli interventi previsti.
- una variazione tecnica tra le attività previste dalla Misura:
  - riconversione varietale;

- ristrutturazione;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
- reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.

La domanda di variante deve essere presentata, debitamente motivata, prima della realizzazione dell'intervento e, comunque, **almeno 60 giorni prima della data di termine dei lavori** al Servizio territoriale competente.

Domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate. Ciascun beneficiario può presentare **al massimo due varianti, delle quali al massimo una relativa alla modifica del cronoprogramma**. L'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia o decaduta è conteggiata tra le due varianti che ogni beneficiario può presentare.

Il Servizio territoriale competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di variante. In caso di rigetto della domanda di variante, il Servizio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla Legge sul procedimento amministrativo in ordine al contradditorio.

Ogni operazione che preveda il reimpianto di un nuovo vigneto è considerata un'attività di riconversione varietale o ristrutturazione del vigneto.

In particolare, è sempre considerata **riconversione varietale l'attività con la quale si modifica prevalentemente il vitigno impiantato rispetto al vitigno estirpato** che era presente nel vigneto che ha dato origine all'autorizzazione al reimpianto. All'opposto (stesso vitigno o vitigno cambiato ma non in prevalenza) l'attività nel suo complesso si considera un intervento di ristrutturazione dei vigneti.

14.3 MODIFICHE MINORI

Per **Modifica Minore** si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

1) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
2) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, ivi comprese le modalità tecniche previste al punto 9.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

In determinate circostanze la modifica della varietà, rispetto a quella indicata nel vigneto autorizzato può comportare la necessità di una variante tecnica, se determina la modifica dell'azione (es. da riconversione varietale a ristrutturazione o viceversa).

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate al Servizio territoriale al più tardi nella domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato di terminare i lavori nell'annualità 2024). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.

Il Servizio territoriale competente provvede a verificare le modifiche minori nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale di saldo.

14.4 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo nel periodo compreso tra la concessione dell'aiuto e il pagamento finale del contributo da parte di AGREA.

L'impresa subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare al Servizio territorialmente competente apposita istanza di subentro, secondo le disposizioni definite da AGREA. Il Servizio territoriale verifica che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti previsti; entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante.

14.5 FINE LAVORI

Sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla Misura, in funzione di quanto riportato nel cronoprogramma della domanda di aiuto, eventualmente variata con la domanda di variante ammessa:

a) Pagamento anticipato, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 31 maggio 2024, a cui verrà erogato l'80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione della domanda di pagamento anticipato entro il 9 giugno 2023. Il restante 20% verrà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione (entro e non oltre lunedì 10 giugno 2024);

b) Pagamento a saldo, senza alcun pagamento intermedio, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023 e presentano entro il 9 giugno 2023 la domanda di pagamento a saldo.

Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 31 maggio 2023, per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno

terminare entro il 31 maggio 2024 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato.

Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza anteriore al già menzionato termine, la posa delle barbatelle deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima. I restanti lavori dovranno comunque essere completati entro la scadenza prevista per la fine lavori.

Le **operazioni si intendono ultimate** quando gli interventi ammessi a contributo per cui si chiede la rendicontazione finale, risultano regolarmente attuati, completi e funzionanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ per un nuovo vigneto, la fine lavori si configura solo quando oltre alle barbatelle son stati posati tutti i pali, fili, ancore, tutori, ecc. che dovranno sostenere il nuovo vigneto per il periodo vincolativo previsto;
- ✓ per un impianto irriguo e subirriguo la fine lavori si configura solo quando oltre alla posa di tutti i materiali necessari, l'impianto stesso risulti funzionante.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza del contributo concesso e l'eventuale restituzione dell'anticipo del contributo percepito.

Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle certificate o di categoria standard, e/o dopo aver effettuato gli interventi di riconversione varietale – variazione del sistema di allevamento, presenta la comunicazione di fine lavori relativamente ai procedimenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 al Servizio territoriale competente. Tali comunicazioni di fine lavori connesse alle domande di contributo devono essere protocollate nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento finale a saldo.

14.6 DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

"Reg. (UE) n. 1308/2013 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2022/2023" oppure, il *numero CUP* rilasciato in fase di concessione.

Fatture allegate alla domanda di pagamento finale sprovviste di tale dicitura ovvero del numero CUP assegnato all'operazione, sono inammissibili e la relativa spesa non sarà riconosciuta.

Inoltre, nelle **fatture di acquisto delle barbatelle** dovrà essere riportato se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard; in assenza di tale indicazione il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile delle etichette presenti sulle barbatelle acquistate o altra documentazione probante che attesti l'utilizzo di materiale vivaistico di categoria standard o certificato.

Alla data di presentazione della domanda di pagamento, tramite SIAG, le fatture relative alle spese rendicontate devono risultare interamente saldate.

I **pagamenti** inerenti agli interventi oggetto di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari o postali intestati (o cointestati) al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione (a titolo esemplificativo: la lista movimenti del conto corrente).
2. Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Sono ammissibili al sostegno i **contributi in natura** sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non può superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione. Almeno la metà del totale dei costi ammissibili deve consistere in pagamenti per beni o servizi documentati da fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente.

14.7 PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

È consentito ai beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di aiuto abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2024, e a coloro che hanno una domanda di variante del cronoprogramma ammessa, di terminare i lavori entro il 31 maggio 2024. La facoltà per transitare all'annualità 2024 è riservata solamente ai beneficiari che rispetteranno tutte le seguenti condizioni:

1. alla data del 15 ottobre 2023, l'operazione per la quale si chiede il contributo deve essere parzialmente attuata;

2. alla data del 15 ottobre 2023, le spese sostenute dal beneficiario dovranno ammontare ad almeno il 30% della spesa ammessa;
3. nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 il beneficiario, secondo le modalità definite da AGREA, dovrà presentare, una rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023, riportante l'elencazione delle fatture e dei relativi pagamenti, allegando le fatture e i bonifici (o documentazione equipollente) riportati nella rendicontazione.

   La mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l'operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata nonché l'applicazione delle penalità riportate al capitolo 17 Recuperi e Penalità e nella circolare AGEA Coordinamento n. 9657/2022.

Il Servizio territoriale competente, ricevuta la rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023, nei successivi 45 giorni eseguirà i controlli finalizzati ad accertare che almeno il 30% della spesa ammessa sia stata effettivamente sostenuta entro il 15 ottobre 2023, nonché che l'operazione sia stata parzialmente attuata. Per le istanze che a seguito del controllo risulteranno non avere le condizioni per transitare al 2024, dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contradditorio.

Entro il 9 giugno 2023 i beneficiari che hanno indicato di terminare i lavori entro il 31 maggio 2024, devono presentare la domanda di pagamento anticipato, tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo ed entro il 15 ottobre 2024.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto per quanto attiene la posa delle barbatelle e, comunque, entro il 31 maggio 2024.

Terminati i lavori, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione. La domanda di pagamento a saldo e svincolo fidejussione può essere presentata a partire dal 15 febbraio 2024 fino al 10 giugno 2024, secondo le modalità previste da AGREA.

Se la domanda di saldo e svincolo non è presentata entro il termine soprariportato, la concessione del contributo decade e si applicano le disposizioni riportate al paragrafo 17, fatto salvo i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria vigente.

Se l'istruttoria sulla domanda di saldo e svincolo determina il mancato totale riconoscimento delle spese sostenute, si provvederà al recupero del 110% dell'anticipo versato.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte del Servizio territoriale competente all'istruttoria finale.

15. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Il beneficiario che nel cronoprogramma ha indicato di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, **entro il 9 giugno 2023 deve presentare la domanda di pagamento a saldo** tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili.

Il mancato rispetto del termine perentorio sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 17 "Recuperi e Penalità".

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento valgono le disposizioni procedurali di AGREA disponibili al sito internet http://agrea.regione.emilia-romagna.it/

Alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia del rendiconto finale delle attività ammesse, trasmesso sia in formato pdf sia in formato Excel;
- fatture relative alle spese ammesse a contributo (per le fatture elettroniche allegare il documento in formato xml);
- documentazione contabile e bancaria che giustifica il pagamento della spesa riportata nelle fatture;
- estratto di mappa in scala 1:2000 (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- eventuale relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori apportate.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza presentata alla Regione è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati, se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati, su richiesta del Servizio territoriale competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

15.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Il Servizio territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Il rendiconto finale dettagliato, da allegare alla domanda di pagamento a saldo, deve essere compilato sulla base del fac-simile predisposto dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e reso disponibile sul sito internet ER Agricoltura, Caccia e Pesca.

Con riferimento alle spese rendicontate, nell'ambito del controllo amministrativo, saranno verificate le fatture e la relativa documentazione contabile e bancaria, compresi i pagamenti, inseriti a SIAG secondo le modalità previste da AGREA.

Nel caso di lavori in economia il rendiconto finale dettagliato deve contenere l'indicazione dei materiali e dei macchinari utilizzati e delle ore lavorate, per dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali. Le spese relative ai lavori effettuati in economia possono essere riconosciute fino al valore massimo calcolato in base al prezzario regionale (versione di luglio 2021).

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto e se del caso la domanda di variante;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture inserite in SIAG siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco e quanto previsto dal rendiconto dettagliato eventualmente ricalcolato sulla base delle caratteristiche rilevate in campo.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

In sede di pagamento AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'istruttoria delle domande di pagamento prevede anche il controllo in loco.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro giovedì 21 settembre 2023** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2023) o entro **venerdì 20 settembre 2024** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2024) al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie accertate a favore di altre Misure dell'OCM Vino. **Entro venerdì 22 settembre 2023** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2023) o entro **lunedì 23 settembre 2024** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2024), i Servizi territoriali provvedono ad adottare gli atti di liquidazione e ad inviarli all'organismo pagatore regionale AGREA.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) entro e non oltre il 15 ottobre 2023, per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023; entro e non oltre il 15 ottobre 2024 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2024.

15.2 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

I Servizi territoriali competenti effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo finalizzati a verificare la corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati.

Nel corso del controllo in loco gli impianti realizzati vengono misurati in campo, in base alle indicazioni contenute nella Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato in base a quanto previsto al punto 6 della citata Circolare. Tale misurazione rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, come peraltro stabilito dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento ovvero con quella risultante a seguito di comunicazione di una modifica minore relativa alla variazione in diminuzione, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare).

In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari. La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa a finanziamento o variata in diminuzione se il valore di quest'ultima superficie è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 17;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e si dà avvio all'eventuale procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

16. CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro, di pagamento e sulle rendicontazioni delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 (per coloro che hanno

indicato nel cronoprogramma l'anno 2024) sopra illustrati, sono previsti altresì controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo vincolativo post-pagamento e se del caso finalizzati ad accertare che l'operazione sia stata parzialmente attuata.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

16.1 CONTROLLI EX ANTE

La verifica prima delle operazioni riguarda, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda, l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione n. 2016/1150 e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti.

Il citato Regolamento prevede altresì che tale verifica sia effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, se lo schedario viticolo dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del Regolamento di esecuzione, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera estrae, entro 14 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto, un campione pari ad almeno il 5% delle domande di aiuto di competenza di ciascun Servizio territoriale.

Nell'ambito delle classi di rischio, oltre alla maggior superficie richiesta a contributo, si individuano i seguenti procedimenti: intenzione all'estirpo; intenzione alla riconversione varietale; intenzione alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, i Servizi territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

16.2 CONTROLLI IN LOCO

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5 % delle domande. Si precisa che il campione delle domande estratte per i controlli in loco finalizzati ad

accertare l'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e riconversione del vigneto, rientra nel campione delle domande estratte per i controlli previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 paragrafo 17 b).

Conclusi i lavori ammessi a contributo e presentata la domanda di pagamento del saldo, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto, eventualmente variata.

16.3 CONTROLLI EX POST

Gli interventi finanziati sono verificati a campione ogni anno per 5 anni, in base ad un campione estratto da AGREA. Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei vincoli assunti, ovvero che le superfici oggetto di intervento (sia vigneti che eventuali impianti irrigui realizzati) siano mantenute come previsto nel successivo paragrafo 18.

17. RECUPERI E PENALITÀ

Fatta salva l'erogazione dell'anticipo del contributo, l'aiuto è versato solo dopo la verifica della realizzazione della superficie vitata.

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, in base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, capoversi IV, V e VI del Regolamento (UE) n. 2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento, eventualmente variata:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione ed il beneficiario è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%) secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del Regolamento delegato n. 907/2014 e all'articolo 55 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014.

In analogia col punto precedente, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario presentata dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.

La stessa penalità prevista per il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c), cioè **l'impossibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi,** si applica ai beneficiari che:

- ✓ non presentano la domanda di pagamento anticipato;
- ✓ non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto;
- ✓ non presentano la domanda di pagamento a saldo finale entro i termini perentori riportati ai punti 14.5 e 15.

AGREA procede, altresì, all'incameramento completo della fidejussione (110%) in caso di mancata presentazione, entro la scadenza perentoria del 10 giugno 2024, della domanda di saldo e svincolo della fidejussione.

La mancata presentazione della **rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023** e/o il mancato rispetto del 30% minimo di spesa effettuata e ivi riportata e/o operazioni che al 15 ottobre 2023 non risultino almeno parzialmente avviate, sono equiparate alla mancata presentazione della domanda di pagamento con conseguente:

- ✓ revoca dell'aiuto concesso;
- ✓ esclusione dalla Misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per anni 3 (tre);
- ✓ incameramento completo della fidejussione (110%) allegata alla domanda di pagamento anticipato.

Agli aiuti concessi nell'ambito della presente Misura si applica anche l'art. 9 della L.R. n. 15/2021, che prevede, in caso di revoca delle provvidenze concesse, l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa. Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica inoltre l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

18. VINCOLI

Le superfici vitate (sia vigneti, che impianti irrigui o subirrigui) che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:

a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o

numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo;

b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Regione può su richiesta del beneficiario autorizzare il mutamento di destinazione di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo quinquennale secondo le condizioni riportate all'art. 10 della Legge regionale n. 15 del 2021.

Il mancato rispetto del vincolo di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato, secondo le modalità definite dalla L.R. n. 15/2021, articolo 9.

Restano ferme le ulteriori previsioni fissate dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2021.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

Tutti i beneficiari per i quali è stato erogato un contributo sulla Misura di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno l'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie soggetta ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato loro concesso il primo pagamento per le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In base al Reg. n. 809/2014 articolo 20, "*Il beneficiario che non presenti domanda nell'ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell'ambito di un altro regime elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell'ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 (misura ristrutturazione vigneti) se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all'articolo 17 del presente regolamento. Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013* ***dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi".***

Alla verifica di tale adempimento provvede l'organismo pagatore AGREA.

19. DEMARCAZIONE FRA PSR E OCM – SETTORE VITIVINICOLO

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa anche riferimento a quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) dell'Emilia-Romagna 2014-2020, nella versione 11.1 adottata dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2021) 6321 final del 23 agosto 2021 (Capitolo 14.1.1):

"Per il Settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg.to (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg (UE) 1305/13 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale

– sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

- ✓ *gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie ed il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti quali impianti irrigui o subirrigui su nuovi vigneti o vigneti esistenti, sovrainnesto, cambio forma di allevamento e/o delle strutture di sostegno di vigneti esistenti;*
- ✓ *(…)*

Il PSR interverrà:

- ✓ *per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;"*

Pertanto, gli investimenti richiesti a contributo sul presente avviso pubblico possono accedere solo alla Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non possono essere richiesti su Misure afferenti al PSR; è tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR 6.1.01: Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale o avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda, quali definite dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Piano Nazionale di Sostegno 2019-2023, al Decreto MIPAAF N. 1411 del 3 marzo 2017 ed alle disposizioni definite da AGEA

coordinamento nonché da AGREA, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE

Servizio	Responsabile del procedimento	Uffici preposti all'istruttoria
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Piacenza** PEC: STACP.PC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Sonia Quagliaroli**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) Tel. 0523 399639 E-mail: sonia.quagliaroli@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Parma** PEC: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Gianfranco Aloise**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma - Strada dei Mercati, 9B - 43126 Parma (PR) Tel. 0521 531010 E-mail: gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Reggio Emilia** PEC: STACP.RE@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Luciano Rotteglia**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi n. 38/40 - 42124 Località Mancasale Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 407863 E-mail: luciano.rotteglia@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Modena** PEC: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Alberto Leporati**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 248639 E-mail: alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Ferrara** PEC: STACP.FE@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Bruno Pulizzi**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara - Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE) Tel. 0532 909836 E-mail: bruno.pulizzi@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Bologna** PEC: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Lucia Devenuto**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna – Via Boccaccio, 27 - Imola (BO) Tel. 0542 655351 E-mail: lucia.devenuto@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Ravenna** PEC: STACP.RA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Cinzia Levi**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna - Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544 280558 E-mail: cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Forlì-Cesena** PEC: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Sabrina Benvenuti**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC) Tel. 0543 454607 E-mail: sabrina.benvenuti@regione.emilia-romagna.it
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca **Rimini** PEC STACP.RN@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	**Paolo Tampieri**	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini- Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 794733 E-mail: paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it	**Marco Zilibotti**	Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna (BO) Tel. 051 5274507 E-mail: marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/198

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/198

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi